



Arma dei Carabinieri
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
Comando Regione Carabinieri Forestale «Emilia-Romagna»

Corso per addetti all'Antincendio boschivo per spegnitori
Federgev Emilia-Romagna

Bologna, 08 aprile 2017



DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Art. 7 Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni

1. Il Corpo Forestale dello Stato e' assorbito nell'Arma dei Carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11.



2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma dei Carabinieri esercita le seguenti funzioni:

- c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
- h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
- i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;
- l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;



- n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
- o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;
- p) attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;
- t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;
- u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;



*La polizia ambientale e forestale
svolta dal C.U.T.F.A.A. dell'Arma
dei Carabinieri*

- *Tutela forestale e P.M.P.F.*
- *Tutela dagli incendi boschivi*



*La polizia ambientale e forestale
svolta dal C.U.T.F.A.A. dell'Arma
dei Carabinieri*

- *Attività di prevenzione*
- *Attività di repressione*



*Altre attività ambientale e forestali
peculiari del C.U.T.F.A.A. dell'Arma
dei Carabinieri*

- Attività di studio e rilievi tecnici*
- Calcolo del danno ambientale*
- Perimetrazione e rilievi sulle aree
boschive percorse dal fuoco*



ATTUALE ORGANIZZAZIONE

- n.1 Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (Roma)
- n. 16 Comandi Regione Carabinieri Forestale
- n. 83 Gruppi Carabinieri Forestale (provinciali)
- n. 20 Coordinamenti Territoriali Carabinieri per l'Ambiente (CTA)
- n. 28 Uffici Territoriali Carabinieri per la Biodiversità (UTB)
- n. 973 Stazioni Carabinieri Forestale



ATTUALE ORGANIZZAZIONE IN **EMILIA ROMAGNA**

- n. 1 Comando Regione Carabinieri Forestale
- n. 9 Gruppi Carabinieri Forestale (provinciali)
- n. 1 Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente (CTA)
- n. 1 Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità (UTB)
- n. 70 Stazioni Carabinieri Forestale



Le principali norme statali in materia di **polizia forestale**.

- **Legge quadro nazionale – R.D.L. 30/12/1923, n.3267** e relativo Regolamento applicativo R.D.L. 16/05/1926.
- Codice civile – artt. 826, 866, 867, 989.
- Codice penale – artt. 423, 423-*bis*, 449, 635, e altri.
- **DECRETI DELEGATI DI TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALLE REGIONI (→ L.R.30/1981).**
- Norme sul ***danno ambientale*** (abrogato art. 18 Legge 349/1986, Rif.: **D.Lgs. 152/2006** e s.m.i.).
- **Legge quadro nazionale n.353/2000 in materia di incendi boschivi.**
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57".
- **D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio (L. 10/2013 in tema di Alberi monumentali).**



Le principali norme regionali in materia di polizia forestale.



- L.R. dell'Emilia Romagna n. 30 del 04/09/1981;
- Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale** (Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n.182 del 31/01/1995, ratificata dal Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna con atto n.2354 del 01/03/1995).
- L.R. n. 6 del 2005 (art. 63) – *(nuove sanzioni amministrative pecuniarie)*.
- Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016



La Definizione di area forestale e di bosco

-D.Lgs. 18 maggio 2001, n.227, art.2 comma 2:

le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza
la DEFINIZIONE DI BOSCO.

- La definizione regionale vale quindi anche per stabilire
quali aree sono **TUTELATE PER LEGGE SOTTO IL
PROFILO PAESAGGISTICO IN QUANTO COPERTE DA
BOSCHI E FORESTE.**

Ai sensi del D.Lgs. n. 227/2001 i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.



La Definizione di bosco

D.Lgs. 18 maggio 2001, n.227, art.2, comma 6, Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.



La Regione Emilia Romagna, nel 1995 ha fornito la **definizione di area forestale regionale**, allegandola al corpo normativo delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.



Sono inclusi nelle Aree forestali:



- *i soprassuoli boschivi o boschi,*
- *i boschetti,*
- *gli arbusteti,*
- *le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario (tagliate, aree incendiate, ecc.),*
- *i castagneti da frutto,*
- *i rimboschimenti intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali,*
- *le formazioni vegetali lineari.*

Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.



Per gli stessi effetti **non** sono da considerarsi "area forestale":

- a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
- b) l'arboricoltura specializzata da legno;
- c) i filari di piante;
- d) i giardini e i parchi urbani.



LA CONSISTENZA DELLE RISORSE FORESTALI IN EMILIA-ROMAGNA

Le aree forestali in regione hanno una estensione di **611.000** ettari, **543.000** sono boschi (il 25% dell'intero territorio, ma solo il 3% in pianura).

Il 10 % è costituito da boschi di alto fusto

Solo il 60 % dei boschi della nostra Regione ha attitudini produttive (il resto è su pendici molto acclivi o di scarso valore commerciale).

Il 20 % dei boschi è di proprietà pubblica. (32.000 ha di proprietà regionale), che in gran parte è compresa nelle Aree protette nazionali e regionali.

Il 20% dei boschi regionali è compreso nelle aree protette.

il 30% dei boschi presenti in Regione sono all'interno di aziende agricole.

La restante parte è di proprietari che non conducono direttamente l'azienda e che svolgono altre attività professionali.



DEFINIZIONI DI:

- **Incendio boschivo**

Per **incendio boschivo** si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree (art. 2 della, Legge 21 novembre 2000, n. 353).

- **Incendio non boschivo**

Per **incendio non boschivo** si intende un fuoco che, pur producendo danni all'ambiente rurale e al territorio, si estende su aree diverse da quelle forestali, nè possiede la suscettività ad interessare dette aree.



Codice penale

423. "Incendio".

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.

423-bis. "Incendio boschivo".

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.



424. "Danneggiamento seguito da incendio".

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art. 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis.



Legge 21 novembre 2000, n. 353
"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"

Art. 3. Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agencia di protezione civile, di seguito denominata "Agencia", ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".



2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- l) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
- m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
- n) le attività informative;
- o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.



Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Arma dei Carabinieri

***PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO***

5 aprile 2017



Art. 1

Ambiti dell'intesa

1. Il presente Protocollo d'intesa disciplina gli ambiti di intervento e le attività di collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri (di seguito "Arma") e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito "Corpo") in materia di contrasto agli incendi boschivi di cui all'art. 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353.
2. Le Parti regolano i suddetti ambiti di intervento e le attività di collaborazione tenendo conto che le competenze e le funzioni già assegnate dalla legge al Corpo Forestale dello Stato ***devono intendersi trasferiti al Corpo se attinenti alla lotta attiva agli incendi boschivi con mezzi aerei e terrestri, e all'Arma se attinenti alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di incendi boschivi e al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati relativi alle aree percorse dal fuoco.***



Art. 2

Attività dell'Arma dei Carabinieri

L'Arma, in materia di incendi boschivi:

- realizza l'attività di prevenzione attraverso i servizi di controllo del territorio, anche aerei, nonché la verifica degli adempimenti da parte dei soggetti pubblici e privati tenuti ad osservare le disposizioni normative di settore;
- acquisisce le segnalazioni di incendi boschivi che giungono al numero di pubblica utilità "1515";
- conduce specifiche attività investigative, avvalendosi delle proprie componenti specializzate che operano a sostegno o con il supporto dei reparti dell'Organizzazione territoriale, intervenendo nelle zone interessate;
- provvede al monitoraggio delle aree percorse dal fuoco e agli accertamenti conseguenti gli incendi boschivi che prevedono attività di rilievo e di perimetrazione delle aree percorse dal fuoco.



Art. 3

Attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Il **Corpo**, oltre alle attribuzioni istituzionalmente spettanti allo stesso, **esercita**, in concorso con le Regioni, **le competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi**, come definite dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 353/2000, ivi comprese quelle inerenti:

- all'ausilio di mezzi da terra e aerei;
- al coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi;
- alla partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.



In seguito ad un incendio boschivo il personale dei Carabinieri Forestale è chiamato a svolgere:

- Attività di P.G. per l'individuazione del responsabile e redazione dei relativi atti
- Attività tecnica di determinazione delle cause dell'incendio (Applicazione del M.E.F.)
- Attività di repertazione
- Attività di perimetrazione con gps dell'area percorsa da fuoco
- Creazione di un apposito fascicolo sul Sistema Informativo della Montagna



Metodo delle evidenze fisiche (M.E.F.) per la determinazione delle cause di incendio (1)

Nel 1994 la Commissione Europea ha adottato il **Regolamento CEE n° 804/94 (GU.CE L/93 1994)**, relativo all'attuazione di un sistema comunitario di informazione sugli incendi denominato “**Base comune minima d'informazioni sugli incendi boschivi**”. In osservanza a tale regolamento, ciascun incendio monitorato deve essere ascritto, secondo la sua origine presunta, in una delle seguenti quattro categorie:

- incendio di origine ignota;
- incendio di origine naturale;
- incendio di origine accidentale o dovuto a negligenza, ossia la cui origine è connessa all'attività dell'uomo, ma senza che questi abbia avuto l'intenzione di distruggere uno spazio naturale;
- incendio di origine volontaria, ossia provocato con l'intenzione deliberata di distruggere uno spazio forestale per motivi diversi.



Metodo delle evidenze fisiche (M.E.F.) per la determinazione delle cause di incendio (2)

Tale classificazione è stata motivata dall'esigenza di migliorare le statistiche relative alle cause determinanti gli incendi boschivi che, disaggregate per zone omogenee dal punto di vista amministrativo o territoriale (province, comunità montane, bacini, etc), rielaborate e analizzate, costituiscono le fondamenta per approntare valide strategie di prevenzione e di contrasto.

L'importanza della conoscenza ha assunto maggiore rilevanza con l'entrata in vigore della L. 353 del 21 novembre 2000, legge quadro sugli incendi boschivi, che ha esaltato il ruolo della prevenzione (art. 4 comma 2) ed ha introdotto il reato d'incendio boschivo nel Codice Penale (art. 423-bis).



Metodo delle evidenze fisiche (M.E.F.) per la determinazione delle cause di incendio (3)

Il personale Carabinieri Forestale, profondo conoscitore del bosco e del territorio, applica con una metodologia nuova principi tradizionali e conoscenze radicate, basate sull'esperienza.

Il metodo si articola in un procedimento complesso, che si sviluppa nelle seguenti fasi:

- determinazione della geometria dell'incendio;
- ricostruzione dell'evoluzione dell'incendio;
- individuazione del cammino di propagazione e dell'area di inizio;
- ricerca del punto d'origine;
- ricerca delle prove fisiche relative alla causa;
- confronto tra prove fisiche e testimonianze;
- classificazione della causa d'incendio.



Metodo delle evidenze fisiche (M.E.F.) per la determinazione delle cause di incendio (4)

Il miglioramento delle capacità investigative, per effetto dell'applicazione di una metodologia oggettiva, comporta una notevole limitazione, se non l'esclusione, degli errori di valutazione relativi alla determinazione delle cause.

La raccolta sistematica di elementi certi ed incontestabili per la determinazione della causa degli incendi contribuisce alla individuazione, nell'ambito di un numero ristretto di persone sulle quali si accentrano le indagini, degli autori dei reati che, posti di fronte ad argomentazioni inconfutabili, non possono non ammettere le loro responsabilità.



PROTOCOLLO OPERATIVO DI REPERTAZIONE (1)

ORDINE CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI DA ESPLETARE NELL'AMBITO TECNICO DI REPERTAZIONE DURANTE L'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA FINALIZZATA AL CONTRASTO DEL REATO DI INCENDIO BOSCHIVO:

LE SEGUENTI OPERAZIONI VANNO FOTOGRAFATE E DESCRITTE NEI RELATIVI ATTI DI P.G..-

- 1. DELIMITAZIONE DEL PUNTO DI INSORGENZA CON NASTRO CFS BIANCO E ROSSO:** per preservare l'integrità della scena dell'evento criminoso da un eventuale inquinamento o distruzione di quanto in essa contenuto;
- 2. INDOSSARE I GUANTI IN LATTICE:** per non inquinare la scena del crimine con le impronte digitali del personale CFS;
- 3. RILIEVI FOTOGRAFICI DALL'ESTERNO VERSO L'INTERNO:** panoramica generale **con evidenziate le vie di accesso - panoramica dell'area bruciata;**
- 4. RILIEVI FOTOGRAFICI DAL GENERALE AL PARTICOLARE:** panoramica **punto di insorgenza** - panoramica del **materiale rinvenuto** all'interno del punto di insorgenza;
- 5. RILIEVI FOTOGRAFICI DEL MATERIALE INDIVIDUATO PERTINENTE L'EVENTO CRIMINOSO:** da dx verso sx e dal basso verso l'alto prima del posizionamento delle lettere a garanzia del non inquinamento da parte del personale CFS di quanto rinvenuto;
- 6. POSIZIONAMENTO DELLE LETTERE ACCANTO AL MATERIALE RINVENUTO:** per permettere una migliore risoluzione fotografica ed un'individuazione e distinzione certa del materiale rinvenuto, sempre procedendo da dx verso sx e dal basso verso l'alto;
- 7. RILIEVI FOTOGRAFICI DEL MATERIALE INDIVIDUATO CON POSIZIONATE ACCANTO LE LETTERE ED IL RIGHELLO CFS:** per ottenere una descrizione fotografica puntuale, completa di misurazione in centimetri del materiale rinvenuto, sempre procedendo da dx verso sx e dal basso verso l'alto;
- 8. INDIVIDUAZIONE DI ALMENO N°2 PUNTI FISSI LIMITROFI AL PUNTO DI INSORGENZA:** per permettere una collocazione del materiale rinvenuto nell'ambiente circostante; come punti fissi di riferimento per le successive misurazioni individuare oggetti difficilmente asportabili e, se è possibile, singolari (es. manufatti e costruzioni antropiche o resti di essi);
- 9. POSIZIONAMENTO DEI NUMERI 1 E 2 IN CORRISPONDENZA DEI N°2 PUNTI FISSI E RELATIVI RILIEVI FOTOGRAFICI E MISURAZIONE DELLA DISTANZA TRA I N°2 PUNTI FISSI:** sempre procedendo da dx verso sx e dal basso verso l'alto, la misurazione è necessaria per permettere la successiva misurazione (trilaterazione) con il materiale rinvenuto;
- 10. MISURAZIONE DELLA DISTANZA TRA I PUNTI DI RINVENIMENTO DEL MATERIALE, ED I N°2 PUNTI FISSI SELEZIONATI:** per ottenere la collocazione topografica ed ambientale del materiale rinvenuto, sempre utilizzando il criterio da dx verso sx e dal basso verso l'alto (es. distanza da 1 ad A, da 1 a B, da 1 a C, da 2 ad A, da 2 a B e da 2 a C);



PROTOCOLLO OPERATIVO DI REPERTAZIONE (2)

11. MISURAZIONE DELLE DISTANZE INTERCORRENTI TRA I VARI PUNTI DI RINVENIMENTO DEL MATERIALE: per ottenere una precisa collocazione ed una puntuale misurazione delle distanze del materiale rinvenuto, sempre utilizzando il criterio da dx verso sx e dal basso verso l'alto (es. distanza da A a B, da A a C, da B a C);

12. REPERTAZIONE IN CONTENITORI NON INQUINATI (di nuovo utilizzo) E SUCCESSIVO SEQUESTRO PROBATORIO EX ART.354 C.P.P. DEL MATERIALE INDIVIDUATO PERTINENTE L'EVENTO CRIMINOSO: sempre utilizzando il criterio da dx verso sx e dal basso verso l'alto con relativi rilievi fotografici della predetta operazione; il personale CFS, oltre a calzare i guanti in lattice e ad utilizzare le pinzette, se provvisto, deve indossare una mascherina, per evitare l'inquinamento con il proprio materiale organico del materiale repertato e successivamente sottoposto a sequestro penale;

13. ASPORTAZIONE ATTRAVERSO IL CALCO IN GESSO DELL'EVENTUALE IMPRONTA DI SCARPA O PNEUMATICO, ASSICURAZIONE DELLA STESSA EX ART.348 C.P.P. E SEQUESTRO PENALE EX ART.354 C.P.P. DI PARTE DEL TERRENO ADIACENTE ALL'IMPRONTA E DI PARTE DI TERRENO SOTTOSTANTE LA STESSA: operazione che si può effettuare per ottenere un'ulteriore risoluzione dell'impronta, oltre a quella fotografica già effettuata; il sequestro del terreno è sempre necessario per cercare di ottenere tracce od indizi su luoghi, mezzi ed altro, frequentati ed utilizzati dal proprietario dell'impronta;

14. PRELIEVO, REPERTAZIONE IN CONTENITORI NON INQUINATI E SEQUESTRO PROBATORIO EX ART.354 C.P.P. DI CAMPIONI DEL TERRENO SOTTOSTANTE GLI EVENTUALI ORDIGNI INCENDIARI RINVEVUTI (o parti di essi), DI N°1 CAMPIONE DI TERRENO PERCORSO DALLE FIAMME E DI N°1 CAMPIONE DI COMPARAZIONE DI TERRENO LIMITROFO ALL'AREA BRUCIATA (ma non interessato direttamente dalle fiamme): per cercare di individuare ulteriori elementi oggettivi a dimostrazione della dolosità (coscienza e volontà) della condotta criminosa attraverso il rinvenimento di eventuali tracce di idrocarburi od altre sostanze chimiche (ritardanti ed acceleranti, ecc.), campionamento partendo dalla superficie fino ad arrivare ad almeno 1,5/2 cm di profondità;

15. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, TRAMITE UN DISEGNO A MANO LIBERA, DEL PUNTO DI INSORGENZA CON EVIDENZIATI I PUNTI DI RINVENIMENTO DEL MATERIALE ED I N°2 PUNTI FISSI E RELATIVA LEGENDA: per facilitare la rappresentazione mentale della scena del crimine completa di tutti i suoi elementi interagenti fra di loro (es. descrizione di A, B e C e indicazione di tutte le distanze misurate nei punti precedenti);

16. MISURAZIONE TRAMITE GPS DEL PERIMETRO DELL'AREA BRUCIATA ED EVENTUALMENTE DEL PUNTO DI INSORGENZA: per dare maggiore professionalità alle macro-misurazioni e per il RAPF.

N.B.: il verso da dx verso sx, all'aperto può essere sostituito utilizzando da est verso ovest.-



Anche voi potete dare un valido contributo alle attività appena descritte seguendo, per quanto possibile, le seguenti regole di comportamento:

- durante l'avvistamento a distanza e durante l'avvicinamento al luogo dell'incendio, cercare di memorizzare se vi siano veicoli e persone che si allontanino, circolino o sostino nei pressi, o che vi ritornino dopo essere stati notati allontanarsi, riferendone appena possibile al Corpo Forestale dello Stato;
- durante le fasi dello spegnimento, evitare il più possibile di calpestare o bagnare le aree già percorse dal fuoco;
- non introdursi con i veicoli all'interno delle aree bruciate o limitrofe, se ciò non è strettamente necessario alla lotta attiva;
- nessuna cosa esistente sul luogo di incendio, anche se apparentemente insignificante o non attinente con l'incendio, dovrà essere maneggiata, raccolta, asportata o alterata se non in relazione alle necessarie esigenze della lotta attiva - evitare inoltre di abbandonare rifiuti (ad esempio, mozziconi di sigarette);



- di qualsiasi cosa rinvenuta, con particolare riferimento a tracce od oggetti presumibilmente utilizzabili come meccanismi d'accensione, ma anche a cumuli di materiali di risulta di lavori forestali od agricoli, combusti o meno, si dovrà dare avviso al personale dei Carabinieri Forestale presente sul posto oppure telefonando al numero di emergenza ambientale 1515, lasciando le proprie generalità, il nome dell'Istituzione, Ente o Associazione di Volontariato di riferimento, ed un recapito telefonico;
- astenersi rigorosamente dal fare ingresso o bagnare le zone dell'incendio che siano state già delimitate dal personale dei Carabinieri Forestale con nastro a bande bianche e rosse.

Tutto ciò affinché la «scena del crimine» rimanga il più possibile inalterata, così da consentire gli opportuni accertamenti e rilievi.



Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

art. 33 - Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi nelle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi.

.....Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preventivo avviso, entro le precedenti quarantotto ore, al locale *Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato*, purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco; comunque si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide; l'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità. Nei casi di cui ai commi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.....



Regione Emilia Romagna - Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016

6.4 Prescrizioni di massima e di polizia forestale con riferimento all'abbruciamento del materiale di risulta dei lavori forestali: preventivo avviso ai *Carabinieri Forestale*.

Il preventivo avviso di cui all'art. 33, comma 3, delle PMPF, previsto per i casi di abbruciamento del materiale di risulta dei lavori forestali e da fornire, entro le precedenti quarantotto ore alla locale *Stazione Carabinieri Forestale*, deve essere effettuato tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica *so.bologna@forestale.carabinieri.it*, oppure al numero verde del *CENTRO OPERATIVO REGIONALE DEI CARABINIERI FORESTALE* (800841051), precisando le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, e Comune e località in cui si effettuerà l'abbruciamento. Per precedenti quarantotto ore si intende l'arco di tempo intercorrente tra l'operazione di abbruciamento e il preventivo avviso.



Attività' di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali

- A seguito del Decreto Legge 91 del 24 giugno 2014, convertito con legge 116/2014, il "testo unico" dell'Ambiente (DLgs 152/06) oggi recita: “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, **costituiscono normali pratiche agricole** consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.”
- La Regione e/o i Comuni potrebbero poi imporre ulteriori limitazioni finalizzate principalmente al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
- Sempre secondo il testo unico dell'ambiente: il divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali è assoluto nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi (solitamente in RER viene "dichiarato" dalla Agenzia regionale di Protezione Civile nel periodo estivo).
- Fuori dai periodi dichiarati di grave pericolosità "nelle aree forestali, nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali" previo avviso ai *Carabinieri Forestale* (ai sensi delle PMPF).



Riassumendo:

- **Nei periodi di grave pericolosità l'abbruciamento è sempre vietato.**
- **Fuori dal periodo di grave pericolosità nelle aree forestali, nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi è ammesso l'abbruciamento del materiale "raggruppato" nel limite dei 3 metri steri giornalieri per ettaro previsto dalla normativa nazionale con l'obbligo di preavviso ai *Carabinieri Forestale* previsto dalle PMPF.**

A più di 100 m dalle aree forestali e dai terreni saldi e pascolivi l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli è consentito entro i limiti quantitativi di 3 metri steri giornalieri per ettaro e non è dovuto (ma consigliabile) il preavviso ai *Carabinieri Forestale*



Per quanto riguarda **l'uso del fuoco in maniera diffusa e andante a scopo di pulizia**, vige il "divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie" che è però vincolante solo per gli agricoltori che aderiscono alla PAC (si veda appunto la "condizionalità 2015", approvata con DM 180 del 23 gennaio 2015 in attuazione della BCAA 6, vero è che gli agricoltori che aderiscono alla PAC rappresentano la stragrande maggioranza del mondo agricolo e rurale).

- Le Misure generali di conservazione dei Siti di Rete Natura 2000 vietano in tutti i SIC e le ZPS la bruciatura delle stoppie e delle paglie" (DGR 1419/2013).
- Le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale con l'art. 33 vietano comunque a tutti "l'abbruciamento delle "stoppie« delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, a meno di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi", l'articolo 33 delle PMPF (vigente dal 1995) continuerebbe elevando questa distanza da 100 "a 200 m in periodo dichiarato di grave pericolosità", ma nello stesso periodo la normativa nazionale (DLgs 152/06) ora vieta sempre "la combustione di residui vegetali agricoli e forestali".
- Ancora per l'art. 33 delle PMPF è sempre "vietato l'abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia.



Riassumendo:

- **la bruciatura andante delle stoppie e delle paglie nei terreni agricoli è sempre vietata nei periodi di grave pericolosità;**
- **fuori dal periodo di grave pericolosità e fuori dai Siti di Rete Natura 2000 la bruciatura delle stoppie è ammessa a più di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi, ma il comportamento è sanzionabile per chi aderisce ai fondi comunitari della PAC e del PSR;**
- **la bruciatura andante a scopo di pulizia è sempre vietata nei terreni saldi e nei pascoli.**



Riassumendo:

- **la bruciatura andante delle stoppie e delle paglie nei terreni agricoli è sempre vietata nei periodi di grave pericolosità;**
- **fuori dal periodo di grave pericolosità e fuori dai Siti di Rete Natura 2000 la bruciatura delle stoppie è ammessa a più di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi, ma il comportamento è sanzionabile per chi aderisce ai fondi comunitari della PAC e del PSR;**
- **la bruciatura andante a scopo di pulizia è sempre vietata nei terreni saldi e nei pascoli.**



Grazie dell'attenzione

